

27° CONGRESSO NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

Modifiche allo Statuto Federale approvate nella Sessione Statutaria
19 aprile 2017 – Roma, Hotel Ergife

Articolo 1

Modificare come segue il primo capoverso:

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) è l'organizzazione sindacale unitaria **delle giornaliste e** dei giornalisti italiani.

Ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo si deve intendere automaticamente recepita la seguente modifica nel secondo capoverso, nel quale è cancellata la dizione "l'Associazione Napoletana della Stampa" ed inserita la dizione "Sindacato Unitario Giornalisti Campani".

Articolo 2

Modificare come segue il terzo capoverso:

“Possono iscriversi alle AA.RR.SS., secondo le modalità di cui ai commi successivi, tutti coloro che svolgono la professione giornalistica ai sensi di legge. L'iscrizione alle AA.RR.SS. è, per sua natura, incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. **Ciascun iscritto dovrà certificare la propria posizione secondo le disposizioni previste dal Regolamento**”.

Aggiungere il seguente testo dopo il sesto capoverso:

L'iscritto che assume incarichi di controparte sindacale decade. È sospeso l'iscritto che, in rappresentanza di cooperative, assuma incarichi in organismi sindacali editoriali.

Articolo 3

La FNSI ha i seguenti compiti:

... omissis...

f) perseguire la pari dignità fra tutti i giornalisti; tutelare gli interessi professionali, contrattuali, previdenziali e assistenziali dei giornalisti lavoratori autonomi, anche attraverso la Commissione per il lavoro autonomo chiamata ad operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale, per una concreta attuazione nei loro confronti di quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) e nell'art. 36 comma 1 della Costituzione; favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi nell'attività del Sindacato e negli organismi anche dirigenti ed esecutivi della Fnsi;

g) valorizzare, difendere e aggiornare le funzioni della professione giornalistica, anche per quanto riguarda i diritti individuali, ivi compreso il diritto d'autore e di pubblicazione, e contribuire al suo sviluppo nei settori della carta stampata come in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie la più ampia circolazione. ~~Ciò anche a mezzo del "Centro di Studi e Documentazione sul Giornalismo";~~

h) favorire lo studio e la conoscenza del giornalismo italiano anche attraverso la partecipazione alla "Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi", istituita dagli enti della categoria;

... omissis...

Aggiungere:

k) costituire, per la migliore tutela dei compiti di cui ai punti precedenti, il Coordinamento operativo tra gli enti di categoria (Cnog, Inpgi, Casagit e FPCGI) presso la sede federale;

l) promuovere e favorire la cooperazione internazionale fra le associazioni dei giornalisti per lo studio dei problemi di comune interesse, nonché per favorire il più ampio e libero esercizio della professione nelle rispettive nazioni, a condizioni di reciprocità per quanto riguarda la regolamentazione professionale. A tal fine la FNSI aderisce alla Fédération Internationale des Journalistes (Bruxelles) e alla **Fédération Européenne des Journalistes**.

Art. 5

Aggiungere il seguente punto 9):

9) perseguimento della parità di genere nella rappresentanza in tutti gli organismi sindacali.

Articolo 7

Aggiungere nell'articolo i seguenti capoversi:

Nelle liste per l'elezione degli organismi collegiali deve essere tendenzialmente rispettata la parità di genere. In ogni lista ciascun genere non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30%.

Articolo 8

...omissis...

Modificare come segue il sesto capoverso:

Il CN formula l'ordine del giorno (o.d.g.) del Congresso ordinario e approva, con la sottoscrizione di almeno il 5 per cento dei consiglieri, i documenti di politica sindacale da sottoporre alla discussione delle assemblee regionali per l'elezione dei delegati ed alla discussione **per tesi** del Congresso.

...omissis...

Articolo 9

Aggiungere dopo il terzo capoverso il seguente testo:

“In presenza di resti pari il delegato è assegnato all'Associazione che ha ottenuto il maggior numero di delegati”.

Modificare come segue il sesto capoverso:

ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai posti cui provvedere **e, nel rispetto della parità, ciascun genere non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30%**. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai $\frac{3}{4}$ (calcolati per difetto) dei posti cui provvedere.

Modificare come segue il settimo capoverso:

Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato ~~più anziano per iscrizione all'Ars e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione all'albo professionale e, infine, quello più anziano per età~~ **del genere meno rappresentato e in caso di ulteriore parità, anche di genere, il candidato più giovane per età anagrafica.**

Articolo 10

Hanno diritto di partecipare al congresso, **quando non siano risultati eletti come delegati**, con facoltà di parola ma non di voto: **i rappresentanti legali delle AA.RR.SS.**, ~~i membri uscenti del CN (art. 16)~~, **il Presidente** del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 41); **il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri**; ~~i relatori delle questioni all'odg.~~

Articolo 16

Modificare come segue il terzo comma:

Fanno parte del CN:

- a. ...omissis...
- b. 30 consiglieri, giornalisti professionali, eletti **tra e** dai rispettivi delegati al Congresso;
- c. ...omissis...
- d. Aggiungere:
**“I predetti consiglieri sono eletti nell’ambito delle singole delegazioni associative tra i delegati stessi.
Qualora nell’ambito della delegazione siano state presentate due o più liste, che ottengano lo stesso resto, il consigliere non attribuibile con i resti sarà attribuito alla lista il cui primo dei non eletti abbia i criteri previsti dal comma 7 dell’art. 9 dello Statuto”**;
- e. **un** giornalista collaboratore per ciascuna delegazione congressuale **eletto tra i delegati** e i rimanenti, uno per ciascuna Associazione con il maggior numero di giornalisti collaboratori iscritti; tutti eletti dalle rispettive delegazioni **tra i propri delegati**.

Articolo 19

La Giunta esecutiva (GE) ha il compito di realizzare gli indirizzi di politica e di azione sindacale espressi dalla categoria in sede di Congresso nazionale e le direttive del CN. In particolare:

...omissis...

~~b) studia, elabora e coordina — consultate preliminarmente le AA.RR.SS. e d'intesa con le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali di cui al successivo art. 21 — le proposte di modifica per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico; approva le anzidette proposte sentite le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali; conduce le trattative sindacali consultate preventivamente le~~

AA.RR.SS. e sentite le Commissioni Nazionali per le trattative contrattuali di cui al successivo art. 21; stipula i contratti nazionali di lavoro giornalistico in nome e per conto della FNSI; vigila sull'applicazione delle norme contrattuali anche con intervento diretto e promuove ogni iniziativa connessa;

... omissis ...

Articolo 21

Per ogni settore per il quale viene stipulato un contratto collettivo è istituita una Commissione Nazionale Permanente.

Ciascuna commissione è composta dalla Giunta esecutiva integrata secondo le modalità approvate dal CN.

Le commissioni hanno il compito di ~~elaborare le proposte per il rinnovo contrattuale e di condurre le trattative~~ affiancare la Giunta esecutiva nelle fasi di rinnovo dei contratti collettivi.

Articolo 27

...omissis...

La Conferenza, in occasione del rinnovo contrattuale, è chiamata ad esprimere il suo parere ~~sulle richieste di modifica al contratto nazionale di lavoro e, prima della firma definitiva, sull'ipotesi di~~ sull'accordo contrattuale definito dalla FNSI e dalla FIEG controparte.

...omissis...

Articolo 29

Inserire nel sesto capoverso il seguente comma:

“Tutti i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica sindacale e negli enti e negli organismi della categoria”

Modificare come segue il quinto capoverso:

La nomina del Presidente (giornalista professionale), dei due vice-Presidenti (uno professionale, l'altro collaboratore) e del Segretario avviene nella ~~prima~~ seduta d'insediamento del Collegio.

Modificare come segue il sesto capoverso:

Tutti i membri del Collegio nazionale dei probiviri debbono risultare iscritti, da

almeno dieci anni, all'Ordine dei giornalisti ed alle AA.RR.SS. federate e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti; ~~essi non possono ricoprire altre cariche federali o regionali.~~ **Nel caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri sia sottoposto a un procedimento disciplinare, in una qualsiasi fase istruttoria, non prende parte alle discussioni e alle votazioni in merito al suo caso.**

Modificare come segue il settimo capoverso:

La prima seduta sarà convocata dalla GE presso la FNSI ed è presieduta dal membro professionale eletto più anziano per mandato ed eventualmente per iscrizione al sindacato. In caso di ulteriore parità di requisiti, prevarrà il più anziano per età anagrafica e le nomine avverranno mediante votazioni a scrutinio segreto. Per la carica di Presidente e quella di Segretario vota l'intero Collegio. I due vice Presidenti sono eletti rispettivamente dai professionali e dai collaboratori. Risulteranno eletti alle varie cariche, i consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti + 1 dei presenti aventi diritto. In caso di parità, verrà nominato il consigliere più anziano per mandato ed eventualmente per iscrizione al sindacato. In caso di ulteriore parità di requisiti, prevarrà il più anagraficamente anziano.

...omissis...

Articolo 30

Modificare come segue il punto c):

c) su richiesta del giornalista ricorrente, **della controparte** o d'ufficio, affidare ad un Collegio regionale terzo, in prima istanza, la soluzione di una vertenza, per la quale il Collegio regionale territorialmente competente dopo 6 mesi dalla presentazione di un ricorso non abbia preso alcuna decisione;

Articolo 31

Modificare come segue il secondo capoverso:

L'esecuzione delle anzidette sanzioni è demandata, tramite **comunicazione scritta della GE**, ai Consigli direttivi delle AA.RR.SS. e dei Gruppi di specializzazione competenti.

Articolo 32

Modificare come segue il 1° capoverso:

La Fnsi può ammettere **o anche promuovere** ~~nel proprio seno~~, vigilandone l'attività Gruppi, Associazioni, Unioni di specializzazione che abbiano carattere nazionale, tutti funzionanti secondo lo Statuto – tipo predisposto dalla Fnsi.

Dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente testo:

Sulla base di specifiche esigenze organizzative e di rappresentanza la Giunta Esecutiva può proporre al C.N. la costituzione di Gruppi di specializzazione nazionali.

Articolo 33

I gruppi di specializzazione e gli organismi sindacali di base agiscono nella disciplina sindacale, rispettivamente della Fnsi e delle AA.RR.SS., tramite le quali sono esplicate le funzioni, la rappresentanza e l'attività stabilite dal presente Statuto.

In caso di violazione della disciplina sindacale e degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente Statuto la Giunta Esecutiva, con delibera motivata, può proporre al CN il commissariamento dei gruppi.

Articolo 38

Modificare come segue il secondo capoverso:

“un rappresentante dell'USIGRAI e un rappresentante dell'UNGP fanno parte, a titolo consultivo, del Consiglio Nazionale; allo stesso titolo, ~~possono essere~~ **sono** chiamati dal Segretario Generale a partecipare alle riunioni della G.E., quando siano da esaminare questioni connesse alle rispettive competenze sindacali”

Articolo 41

Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi (di cui quattro professionali ed un collaboratore) e due supplenti (uno professionale e uno collaboratore) eletti dal Congresso, **tra i delegati**, su proposta della Presidenza del Congresso stesso.

...omissis...

Articolo 42

Il Presidente, il Segretario generale, i Segretari aggiunti e i membri della Giunta esecutiva non possono rivestire le seguenti cariche:

a) membri degli organi direttivi ed esecutivi nazionali dei partiti o movimenti politici e degli organi esecutivi nazionali di sindacati di altre categorie.

b) **Presidente, vicepresidente, membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'INPGI;**

c) Presidente, Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale dell'Ordine Professionale;

d) **Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della CASAGIT;**

e) **Presidente, vicepresidente, e membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani;**

f) membro del Governo, del Parlamento nazionale ed europeo, di Consigli regionali, provinciali e comunali.

I Consiglieri Nazionali non possono ricoprire, a pena di decadenza, la carica di Consiglieri Nazionali dell'Ordine professionale.

In caso di candidatura ad una delle suddette cariche elettive devono intendersi automaticamente sospesi dall'incarico federale per tutto il periodo della campagna elettorale.

Il Presidente, il Segretario generale e i Segretari aggiunti - ove questi ultimi non debbano decadere dal CN in forza di questa norma trovandosi ad essere unici rappresentanti delle AA.RR.SS. - non possono ricoprire la carica di Presidente o Segretario di AA.RR.SS.

Il Segretario generale nel corso del suo mandato non può ricoprire alcun incarico esterno, che non sia assunto nella qualità di Segretario della FNSI.

~~Il Presidente, i Segretari aggiunti e i membri di Giunta non possono ricoprire le seguenti cariche: Presidente, vice Presidente vicario, membro del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI.~~

~~Il Segretario generale non può ricoprire, inoltre, le cariche di Presidente e vice Presidente vicario dell'INPGI.~~

Gli incarichi di Presidente e Segretario generale non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi.